



COMUNE DI CASTIONE DELLA PRESOLANA

Provincia di Bergamo

REGOLAMENTO
PARCHEGGI PUBBLICI A PAGAMENTO

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 07/10/2022

Indice

Art. 1 Oggetto.

Art. 2 - Regolamentazione generale della sosta

Art. 3 - Titoli e orari della sosta

Art. 4 - Modalità di pagamento.

Art. 5 – Tariffe

Art. 6 – Esenzioni

Art. 7 - Obblighi e Divieti

Art. 8 - Danni

Art. 9 - Vigilanza

Art. 10 - Sanzioni

Art. 11- Controversie

Art. 12- Entrata in vigore

Articolo 1 - Oggetto

Il presente regolamento disciplina l'utilizzo e la gestione dell'attività dei parcheggi non custoditi in disponibilità dell'Amministrazione comunale, gestiti dalla stessa in veste di pubblica autorità, sia direttamente, sia mediante l'affidamento a terzi delle attività o parte di esse, purché connesse alla gestione degli stessi.

Articolo 2 – Regolamentazione generale della sosta

- I parcheggi soggetti alla disciplina di cui al presente regolamento sono tutte le aree di sosta presenti nel territorio comunale soggette al pagamento di una tariffa stabilita dall'Amministrazione Comunale, individuate da apposita segnaletica orizzontale e verticale.
- L'istituzione delle aree di sosta soggette a tariffa è deliberata dalla Giunta Comunale secondo le prescrizioni dell'art. 7, comma 1, lett. F) e comma 9 del Decreto Legislativo 285/1992 (Codice della strada).
- La disciplina della sosta avviene a mezzo ordinanza dirigenziale che conterrà tutte le indicazioni in merito agli spazi, agli orari ed ai giorni di vigenza dell'ordinanza stessa.
- Il servizio deve essere svolto secondo il calendario, gli orari e le tariffe indicati dall'Amministrazione Comunale.
- Gli orari dovranno essere esposti al pubblico.
- I parcheggi di cui al presente regolamento, potranno essere disciplinati in modo diverso, con apposita ordinanza, per necessità dettata da particolari condizioni atmosferiche, manifestazioni organizzate, promosse o patrocinate dall'Amministrazione Comunale, lavori, ecc.

Articolo 3 – Titoli e orari della sosta

- La sosta nei parcheggi pubblici a pagamento è subordinata al possesso dell'idoneo titolo che può essere ottenuto a seguito di pagamento di una tariffa oraria e/o giornaliera;
- La sosta nei parcheggi pubblici non costituisce dovere di custodia del veicolo, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di deposito e custodia.

- Le zone di parcheggio a pagamento sono delimitate dall'apposita segnaletica verticale e da strisce blu quando tecnicamente possibile; le medesime possono essere altresì delimitate con sistemi di chiusura degli accessi e delle uscite dei veicoli.
- L'orario ed i giorni per il quale il pagamento è dovuto è stabilito con deliberazione della giunta comunale.

Articolo 4- Modalità di pagamento

- Il pagamento della tariffa per la sosta avviene mediante l'acquisto dell'idoneo titolo ai distributori automatici installati presso le aree di sosta o presso i rivenditori convenzionati entro cinque minuti successivi dall'inizio della sosta.

Il ticket o biglietto comprovante l'avvenuto pagamento dovrà essere esposto nella parte anteriore all'interno del veicolo e deve essere leggibile dal parabrezza in modo che sia inequivocabile la sua presenza.

- Nell'ipotesi di prolungamento della sosta oltre l'orario indicato, il conducente/proprietario del veicolo, al fine di non incorrere alle sanzioni previste dall' art. 7 c.1 lett. a) del D.Lgs 285/92 - nuovo codice della strada, può sanare la propria posizione, mediante pagamento della somma corrispondente all'importo giornaliero, da effettuarsi presso il distributore automatico presente nel parcheggio o presso i rivenditori convenzionati.

L'utente verrà informato dell'accertamento di violazione mediante un avviso lasciato sul parabrezza del veicolo che conterrà le istruzioni utili per regolarizzare la posizione. La suddetta modalità di pagamento è ammessa solo per violazioni inerenti il prolungamento della sosta oltre il termine consentito; l'eventuale accertamento di altri generi di violazione seguiranno le regole imposte dal codice della strada e/o altre leggi e regolamenti. La regolarizzazione di un prolungamento di sosta può essere dimostrata presso:

- L'Ufficio della Polizia Locale: presentando il tagliando pagato, la multa relativa al periodo non coperto ed il nuovo tagliando a copertura del prolungamento (non acquistabile presso l'Ufficio di polizia e quindi da acquistare preventivamente)
- A mezzo email: scrivendo entro le ore 24.00 del giorno successivo alla violazione con prolungamento, inviando copia del tagliando pagato, multa e tagliando acquistato per sanare la posizione alla PEO info@comune.castione.bg.it oppure alla PEC comune.castionedellapresolana@cert.legalmail.it

Il Gestore (Amministrazione o concessionario) può prevedere il pagamento della tariffa per la sosta anche in altre forme in aggiunta a quella indicata al comma 1, purché:

- non determinino minore entrate o maggiori spese a carico dell'Amministrazione comunale;
- nelle aree o presso i rivenditori sia esposta idonea informazione agli utenti sulle modalità di pagamento e sulle modalità del controllo dell'avvenuto pagamento della tariffa;

Articolo 5 - Tariffe

Le tariffe di pagamento e l'importo della penale di cui all'art.4, comma 1 lett. a) sono stabilite con provvedimento di Giunta Comunale.

Articolo 6 - Esenzioni

Nei parcheggi è consentita la sosta gratuita ai seguenti soggetti:

- Veicoli dei diversamente abili provvisti dello speciale contrassegno rilasciato ai sensi del Codice della Strada (contrassegno invalidi);
- Forze dell'ordine in servizio;
- Vigili del fuoco in servizio;
- Mezzi di soccorso in servizio;
- Automezzi comunali e di enti pubblici in servizio;
- Gli aventi diritto al tagliando gratuito rilasciato dall'Amministrazione Comunale che verranno identificati da apposita delibera di Giunta Comunale;

Il contrassegno di cui alla lett. a) e i tagliandi di cui alla lettera f) dovranno essere applicati sul cruscotto interno della propria autovettura; la mancata esposizione, del citato contrassegno e tagliando sarà sanzionata nei modi previsti dall'art. 7 del presente Regolamento.

Articolo 7 - Obblighi e Divieti

Fatto salvo quanto previsto dal Codice della strada,

1. gli utenti sono tenuti a:

- seguire il senso di circolazione indicato nella segnaletica;
- mantenere una velocità moderata e in ogni caso non superiore al passo d'uomo e tale da evitare intralcio e pericolo a persone o cose;
- eseguire le manovre di accesso ai posti con cautela;
- ricoverare il mezzo nei posti assegnati o liberi rispettando le norme della circolazione stradale e le indicazioni, all'interno degli stalli sosta tracciati;
- lasciare il veicolo in sosta con le portiere chiuse, il motore spento, perfettamente frenato e adottare ogni cautela per la sicurezza delle cose proprie e di terzi;
- comportarsi con prudenza, prestando particolare attenzione ai pedoni eventualmente in transito;
- rispettare la segnaletica orizzontale e verticale ivi apposta, nonché le istruzioni affisse all'interno del parcheggio e le eventuali direttive fornite a voce dal personale addetto;
- esporre il ticket orario emesso dai parcometri o contrassegni di altre forme di pagamento o di esenzione al pagamento in corso di validità visibili dal parabrezza del veicolo;

2. agli utenti è vietato:

- parcheggiare al di fuori delle strisce che delimitano ogni singolo posto;
- sostare senza necessità nel parcheggio con motore acceso;
- ostacolare in qualsiasi modo il movimento ed il funzionamento dei servizi;
- sostare con l'automezzo lungo le aree e le corsie d'accesso o di uscita;
- effettuare qualsiasi travaso di carburante all'interno del parcheggio;
- portare sostanze infiammabili ed esplosive o comunque pericolose nel parcheggio;
- effettuare o far effettuare da altri la pulizia o il lavaggio dell'automezzo all'interno del parcheggio;
- scaricare acqua, olio o altro materiale che possa sporcare e/o danneggiare il suolo, la vegetazione o altro all'interno dell'area delimitata del parcheggio;

- usare i fari abbaglianti all'interno del parcheggio;
- effettuare prove di guida;
- produrre rumori molesti, azionare sirene e allarmi;
- allontanarsi dal veicolo lasciando all'interno minori o animali;
- campeggiare nel parcheggio, salvo per i parcheggi destinati a tale finalità.

Articolo 8 - Danni

In caso di danni dovuti ad urti, collisioni, incidenti, investimenti provocati dagli utenti all'interno del parcheggio, il diritto al risarcimento del danno sarà esercitato dal danneggiato nei diretti confronti dell'utente che lo ha causato, restando esclusa ogni responsabilità a carico dell'Amministrazione Comunale e/o del gestore del parcheggio.

L'Ente e/o il gestore del parcheggio non risponde dell'autovettura parcheggiata, né di quanto in essa contenuto, né per incendio o furto della stessa.

Articolo 9 - Vigilanza

L'Amministrazione Comunale potrà esercitare, nelle forme e nei tempi che riterrà più opportuni, ogni forma di controllo e di vigilanza sul parcheggio, avvalendosi oltre che della Polizia Locale, di ausiliari alla sosta di cui all'art. 17 della legge 127/97 c. 132 – 133 e art. 68 della legge n° 488 del 23 dicembre 1999, allo scopo specificatamente nominati dal Sindaco.

Gli ausiliari del traffico sono sotto le direttive dal Comando di Polizia Locale e dipendono strettamente da esso per gli assetti operativi.

Articolo 10 - Sanzioni

- le violazioni inerenti la sosta e circolazione dei veicoli sono punite ai sensi del codice della strada - D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i.;
- Le violazioni alle altre norme del presente regolamento, se non previste da altre leggi, sono punite con sanzione amministrativa da €.25,00 a €.500,00.

Articolo 11 - Controversie

Qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito all'interpretazione e/o esecuzione del presente Regolamento, compresa l'eventuale irrogazione delle sanzioni, tra il Comune di Castione della Presolana e gli utenti del parcheggio, sarà risolta, secondo la normativa vigente e secondo le precisioni del C.P.C.

In ogni caso, per tutte le autovetture presenti durante le ore del servizio di parcheggio non custodito, nelle aree a ciò adibite, valgono tutte le norme e le condizioni qui stabilite, senza eccezione alcuna e ciò sia nei confronti dei relativi proprietari che dei conducenti o utilizzatori.

Articolo 12 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento, divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione, è depositato nella segreteria comunale e pubblicato contemporaneamente all'albo pretorio on-line, entra in vigore il 1 gennaio 2023.